



# REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE

64/94

BARI, li' 18 OTT. 1994

Prot. n. 28/15160

All. n.


Rif. nota n. 02/02896/6.6. del 20.7.94

Alla PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

SEDE

Alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

SEDE



*M. G. Godelli*


**OGGETTO:** Elementi per la risposta all'interpellanza dei consiglieri Occhiofino e Godelli.


Qui di seguito si riportano gli elementi per la risposta all'interpellanza dei consiglieri regionali Nicola Occhiofino e Silvia Godelli (n. 64/94).

La legge nazionale n. 185 del 14.2.1992, ha innovato la normativa in materia di assicurazione agevolata contro la grandine e altre avversita' atmosferiche e fitopatie. Infatti l'art. 9 prevede:

"1. I Consorzi di difesa di cui alla legge 25.5.1970, n.364, ed alla legge 15 ottobre 1981, n.590, come modificate ed integrate dalla presente legge, possono, per il raggiungimento delle finalita' associative, deliberare di far ricorso a forme assicurative mediante contratti da stipulare anche dagli stessi consorzi in nome e per conto dei soci, con societa' di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo grandine.

Omissis





# REGIONE PUGLIA

2. Con decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, da emanarsi sentite le regioni e le province autonome nonche' i soggetti di cui all'art.21, comma primo, della legge 25.5.1970, n.364, e dell'art.11 della legge 15 ottobre 1981, n.590, entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, sono stabiliti, con riferimento a territori agricoli omogenei, gli eventi, le colture e le fitopatie che possono essere oggetto dei contratti di assicurazione".

L'attuazione del precitato articolo ha formato oggetto di specifiche direttive da parte del Ministero.

In sostanza, la legge 185/92 prevede l'emanazione di un apposito decreto con il quale si definiscono i territori, le avversita' e le coltivazioni interessate all'assicurazione agevolata.

La Giunta regionale con delibera n.4403 del 16.11.1993 ha proposto al Ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali di considerare l'intero territorio regionale per l'assicurazione agevolata contro la grandine per le seguenti colture: uva da vino e da tavola, mandorli, noci, nocciole, olive da olio e da mensa, fichi, mele, pere, pesche, ciliege, susine, albicocche, agrumi, actinidia, piante madri di viti porta-innesto, vivai da viti, vivai di piante da frutto, carciofi, pomodori, peperoni, melanzane, tabacco, mais da seme e da granella, sorgo, soia, colza, cocomeri, meloni, fagiolini, piselli, bietola da seme.

Cio' stante per poter intervenire a favore delle aziende agricole danneggiate dalla grandine del 10.6.1994 e non assicurate, e' indispensabile una legge nazionale che modifichi la legge 185/92.

Ad ogni buon conto, per prassi, gli Ispettorati provinciali dell'Agricoltura effettuano comunque i sopralluoghi per determinare l'entita' del danno per individuare le colture danneggiate e le aree interessate. I dati rilevati, infatti servono per definire eventuali possibilita' di intervento da porre in essere a seguito di ulteriori avversita' (diverse dalle grandinate) che dovessero verificarsi nella medesima annata agraria. Inoltre, i dati, se richiesti, possono essere disponibili per interventi di operatori agricoli previsti da altre leggi. Per esempio abbattimento ai fini della dichiarazione dei redditi (I.R.P.E.F.) o per eventuali agevolazioni nel pagamento dei contributi agricoli unificati.

Con specifica nota sono stati chiesti agli Ispettorati i dati emersi dagli accertamenti, al fine di costruire una motivata proposta da sottoporre all'attenzione del Ministro delle Risorse Agricole per eventuali interventi nazionali di carattere straordinario.

Infine per quanto riguarda la siccita' 1989 e 1990, si fa presente che l'Ufficio regionale di Ragioneria ha provveduto ad emettere i mandati di pagamento a favore dell'Amministrazione provinciale di Bari e delle Amministrazioni comunali interessate, a seguito delle delibere di Giunta esecutive, n.2683 del 13.7.1993 e n.4813 del 7.12.1993.

L'ASSESSORE  
(avv. Cesare Lia)